

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

**Indirizzo postale** : Viale dell'Esercito 186 - 00143 ROMA

**Posta elettronica** : previmil@previmil.difesa.it

**Posta elettronica certificata** : previmil@postacert.difesa.it

Allegati: 1

OGGETTO: Esecuzione sentenza di condanna pecuniaria - Relata di Notifica.  
Parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

A	SEGREDIFESA/DNA	
	VI REPARTO	<u>ROMA</u>
	PERSOMIL	<u>ROMA</u>
	PERSOCIV	<u>ROMA</u>
	GENIODIFE	<u>ROMA</u>

~~~~~

1. Si trasmette, a titolo di collaborazione, per quanto di interesse, copia del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 14 aprile 2014 con foglio n. 167379 P in merito alla problematica in oggetto.
2. Con l'unita nota, il predetto Legale Ufficio – aderendo alle argomentazioni prospettate da questa Direzione Generale – ha ritenuto che si possa procedere all'esecuzione di sentenze di condanna pecuniaria indipendentemente dalle relative notifiche alla competente Amministrazione (fermo restando il previsto controllo di cui all'art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 circa la morosità dei soggetti beneficiari di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00).
3. Quanto sopra, ha sottolineato l'Avvocatura Generale dello Stato, anche e soprattutto al fine di evitare di incorrere in giudizi di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo, con aggravio di spese a carico dell'Amministrazione debitrice.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dirig. Dott.ssa Maura PAOLOTTI



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12 -  
00186 ROMA

Roma,  
Partenza N.  
Tipo Affare CT 49818/13 - Sez. V  
Avv. Pampanelli

email: giancarlo.pampanelli@avvocaturastato.it

Si prega di indicare nella  
successiva corrispondenza i dati  
sopra riportati

Segue nota 10.3.14  
prot. 37616

OGGETTO: Sent. C. Conti – Sez. Giurisdizionale Regione Sicilia n.867/10 –  
Esecuzione sentenza di condanna pecuniaria – Parere.

Con la nota sopra indicata, codesta Direzione Generale - III Reparto ha chiesto di conoscere l'avviso della Scrivente in ordine alla problematica se, a seguito di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro (nella fattispecie la sentenza della Corte dei Conti in oggetto), l'Amministrazione possa e debba procedere alla corresponsione di quanto dovuto al creditore a prescindere da una formale notifica della decisione giudiziale, ovvero se – come sostenuto dalla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio – al pagamento degli importi conseguenti a pronuncia di condanna possa provvedersi soltanto dopo la notifica della sentenza all'Amministrazione, notifica in mancanza della quale il creditore non può dar corso alla successiva fase volta alla esecuzione coattiva..

Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 14 DL. n. 669/96 conv. in legge n. 30/97, l'Amministrazione è efficacemente "precettabile" soltanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

In riferimento alla problematica di che trattasi, sostanzialmente concordando con l'orientamento di codesto Reparto, devesi osservare che le

14/04/2014-167379 P  
Roma  
POSTA PRIORITARIA

MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA  
MILITARE E DELLA LEVA  
REP. III  
VIALE DELL'ESERCITO, 186  
00143 - ROMA

14/04/14



*Avvocatura Generale dello Stato*

sentenze di condanna esecutiva al pagamento di somme di denaro sono senz'altro suscettibili di esecuzione cd. spontanea, da parte dell'Amministrazione, non occorrendo la formale notifica della pronuncia ad istanza del creditore (né potendosi negare la conoscenza di decisioni di condanna regolarmente depositate e pubblicate, come pure sembra ritenersi dall'Ufficio di Bilancio).

Invero, vi è che la notifica della sentenza all'Amministrazione occorre al creditore ai fini di poter attivare la tutela coattiva, come sopra cennato.

Ma ciò non ha a che fare e non incide sulla natura esecutiva della condanna al pagamento pecuniario contenuto nella pronuncia dell'Autorità giudiziaria.

A riprova è da rilevare che, in caso di mancato adempimento della condanna, decorrono comunque, a prescindere da notifica, gli accessori di legge dalla data di pubblicazione della decisione sino al saldo, che possono essere legittimamente richiesti dal creditore a maggiorazione del capitale.

D'altro canto, l'Amministrazione inadempiente si espone a giudizio di ottemperanza dinanzi al G.A., che può essere promosso senza previa notifica e diffida, il quale comporta aggravio di spese a carico dell'Amministrazione debitrice (v. artt.112 e ss. – in particolare art.115, comma 2 – del Dlg n.104/2010 – Cod. proc. amm.).

Conclusivamente, pertanto, dal punto di vista giuridico, le sentenze di condanna pecuniaria (fermo il disposto dell'art. 48 bis DPR. n. 602/73) possono essere eseguite indipendentemente da loro formale notifica all'Amministrazione.

L'Avvocato estensore  
Giancarlo Pampanelli

Il Vice Avvocato Generale  
Antonio Tallarida